

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2001 - Deliberazione n. 6056 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - **Integrazione e modifica D.G.R. 10437 del 31/12/96 "Attivazione assistenza psichiatrica residenziale"**.

omissis

PREMESSO:

- che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 10437 della seduta del 31 dicembre 1996 si è proceduto all'assegnazione alle AA.SS.LL. dei fondi CIPE assegnati a vincolo di destinazione relativamente all'attivazione ed alla attuazione dell'assistenza psichiatrica "residenziale";

- che l'attivazione delle strutture residenziali necessarie per le esigenze della salute mentale doveva coincidere con la chiusura degli OO.PP. (Ospedali Psichiatrici);

- PRESO atto che le AA.SS.LL. hanno comunicato di avere dato concreta attuazione ai programmi predisposti;

- Che alcune AA.SS.LL. hanno già fatto pervenire richiesta di liquidazione delle somme assegnate con la delibera di G.R. 10437/1996;

- Che con la deliberazione della seduta del 30 dicembre 1999 n. 9012, giusta prescrizione normativa (L.r. 20/78 e successive integrazioni e modificazioni), si è provveduto a formalizzare l'Impegno di Spesa;

- Che con la delibera di cui sopra, n. 9012/2000, si sono impegnate, rispettivamente sui Capitoli della Spesa del Bilancio 1999 n. 7164 e 7544 lire 2.659.400.000 e lire 1.860.099.800;

- Che con nota del 25 luglio 2000 Prot. 18110 il Direttore Generale dell'ASL Napoli 4 chiede l'autorizzazione, al fine di garantire una sempre più adeguata risposta all'utenza, di utilizzare le somme individuate come le "spese correnti" per l'acquisto di beni rientranti tra le "spese conto capitale";

- PRESO ATTO che il prospetto di ripartizione alle AA.SS.LL., delle risorse disponibili e trasferite a vincolo di destinazione dallo Stato, allegato alla Delibera di G.R. individua disponibilità in Bilancio regionale 1996 di "Parte Corrente" e "Conto Capitale, Capitoli della Spesa rispettivamente n. 7164 e 7544;

Considerato che l'art. 81, 40 comma, cost., posto a tutela dell'integrità finanziaria dello stato nella continuità della sua gestione, sancisce l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge e/o provvedimento che importi nuove o maggiori spese, senza distinzione fra spese correnti o in conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti e che, quindi, la mancanza di un'appropriata disciplina della movimentazione finanziaria e relativa rappresentazione di una reale contezza dei dati esposti nel bilancio delle AA.SS.LL. postula l'esigenza di redigere un bilancio consolidato che, non solo consenta di disporre di una chiara rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'Ente, - in modo da evitare duplicazioni di partite (es., la ripetizione nelle diverse contabilità di importi relativi a contributi a destinazione vincolata), confusione tra spese correnti e in conto capitale, mancato incremento delle corrispondenti voci attive dello stato patrimoniale - ma anche evidenti, senza margini di opinabilità, l'utilizzazione delle risorse necessarie ai fini istituzionali nonché l'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente;

- CONSIDERATO che il contributo "una tantum" per l'attivazione delle residenze psichiatriche risulta essere una erogazione dello Stato, quale ausilio iniziale dell'attivazione di una attività istituzionale affidata alle AA.SS.LL., e che quindi lo scopo del Legislatore nazionale e del Governo, della Repubblica è di facilitare l'avvio della prestazione sanitaria contestualmente alla chiusura degli OO.PP.;

- Che risulta opportuno, pertanto, nella fattispecie qui trattata, nel rispetto della legge vigente di Contabilità Pubblica e dell'indirizzo giurisprudenziale della Magistratura Contabile, erogare le somme, stanziata ed impegnata con le DD.GG.RR. nn. 10437/1996 e n. 9012/1999, alle AA.SS.LL. che hanno o che ne faranno richiesta, delle risorse loro assegnate, purché sia attestato il loro utilizzo per l'avvio e/o funzionamento delle "residenze Psichiatriche" con le modalità prescritte, tanto a prescindere dalla classificazione delle spese sostenute in "Spese conto capitale" e "Spese conto corrente";

LETTO:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;

- il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e sue integrazioni e modificazioni;

- il Decreto legislativo 29/93 e sue integrazioni;

- la legge 127/91 modificata ed integrata;

- la legge 265/99;

- lo Statuto della Regione Campania;
- le LL.rr. 20/78, 5\99; propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per quanto innanzi esposto che si ha qui per interamente riportato:

- di, alla luce delle richieste pervenute, nell'interesse primario dell'utenza e nel rigoroso rispetto della legge vigente di Contabilità Pubblica e sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale della Magistratura Contabile, erogare le somme, stanziare ed impegnare con le DD.GG.RR. nn. 10437\1996 e n. 9012/1999, alle AA.SS.LL. che hanno o che ne faranno richiesta, delle risorse loro assegnate, purché sia attestato il loro impiego per le procedure d'avvio e/o funzionamento delle "residenze Psichiatriche", il tutto in armonia con le modalità prescritte, tanto a prescindere dalla classificazione delle spese sostenute in "Spese conto capitale" "Spese conto corrente";

- le AA.SS.LL., giuste le disposizioni normative in vigore, provvederanno alla rendicontazione delle somme con le modalità di cui alle novelle legislative;

- di inviare al Settore 03 dell'Area GC 20 -"Settore Interventi a favore delle fasce socio - sanitarie particolarmente Deboli";

- di inviare al BURC per la pubblicazione da effettuarsi nei modi e termini fissati dalla legge; la pubblicazione sul BURC ha valore di notifica agli Enti sanitari interessati;

- di non inviare alla CCARC perché atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97 e sue integrazioni e modificazioni.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino